

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

CRITERI GENERALI E FINALITÀ' DEL CONVITTO

Il convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario è sempre stata una necessità fin dal primo apparire delle scuole Agrarie ed è stata ribadita in tutti i convegni riguardanti questo tipo di scuola. Infatti il convitto consente ai giovani meritevoli che abitano in sedi distanti di poter frequentare questo tipo di Istituto, che è presente solo in poche province della Regione. Se a questa istituzione spetta necessariamente la funzione di ospitalità, essa acquista ben precise finalità nel contesto educativo della Scuola, tanto da assumere anche una funzione di guida nello sviluppo della personalità dei giovani convittori. Nella prima di queste funzioni, il convitto deve assicurare all'allievo condizioni di vita adeguate al soddisfacimento dei bisogni primari al livello migliore e cioè:

- 1) vitto di buona qualità, accuratamente preparato ed in quantità sufficiente;
- 2) condizioni di alloggio igieniche, decorose e confortevoli allo scopo di alleviare il disagio derivante dal vivere fuori dell'ambiente familiare;
- 3) esigenza che la vita convittuale si svolga in condizioni di sicurezza, attraverso un'attenta azione di vigilanza in tutte le attività, in modo da assicurare pienamente le famiglie dei convittori;
- 4) possibilità di disporre di strutture per l'attività ricreativa, sportiva e culturale.

Per quanto riguarda la funzione di guida, che è devoluta alle cure del personale educativo, essa si esplicherà nell'aiutare gli allievi nel processo di maturazione della loro personalità negli aspetti civile e sociale e inoltre, mediante una attiva assistenza durante le ore di studio, per contribuire al superamento delle difficoltà dell'apprendimento.

Ancora si dovrà tendere a sviluppare e valorizzare la personalità dei giovani attraverso attività ricreative e culturali quali l'esercizio degli sport, le letture, i giochi, la partecipazione a visite, spettacoli, dibattiti ecc. Il regolamento del convitto sarà teso quindi a garantire il rispetto dei diritti e dei doveri reciproci e nei confronti dell'Istituzione Scolastica.

I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Nel convitto sono ammessi gli alunni maschi iscritti e frequentanti l'Istituto e quanti altri previsti dalla legge 24.6.1988 n° 251 e dalla C.M. n° 111 del 31.3.1989; il numero dei giovani ospitati in convitto è determinato dalla capienza normale dei locali in ordine alle esigenze igienico-sanitarie, previste per questo tipo di Istituzione.

Art. 2 - Le ammissioni e riammissioni al convitto sono demandate alla decisione di una commissione come sotto costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico. Questa Commissione, tenuto conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto, del profitto scolastico, dei profili individuali redatti dagli istitutori, redige l'elenco nominativo delle domande accolte e respinte con le relative motivazioni espresse a verbale, da proporre al Consiglio d'Istituto per la definitiva ratifica.

Detta commissione è formata da:

- un docente del Consiglio di Istituto,
- un genitore del Consiglio di Istituto,
- un alunno del Consiglio di Istituto,
- un istitutore nominato fra i due designati dal Collegio degli Istitutori in seno al Consiglio di Istituto.

Tale commissione, per quanto le compete, opererà in materia di proposta di provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dall'articolo 39 del presente regolamento. In linea di

principio sarà negata la riammissione al convitto dei giovani che nel precedente anno scolastico abbiano tenuto un comportamento non corretto, sia nei rapporti con i compagni, sia con il personale educativo e ausiliario, sia nei confronti della disciplina e che abbiano comunque violato le norme della civile convivenza. L'ammissione dei nuovi elementi, sarà subordinata alle disponibilità dei posti in convitto, prendendo in considerazione la distanza dal luogo di residenza, l'esistenza di mezzi di comunicazione, le condizioni della famiglia ed, il merito dedotto dalle schede "personali" dell'alunno.

La suddetta Commissione si riunirà, oltre a quando se ne presenta la necessità, anche due volte per ciascun anno scolastico, per esaminare la situazione complessiva del Convitto.

Art. 3 - Il convitto funziona dal Lunedì mattina al Sabato fino al termine delle lezioni; tuttavia si può rimanere in Convitto per consumare il pranzo del sabato (massimo fino alle ore 14,30) per tutta la durata dell'anno scolastico. È possibile la permanenza in convitto anche per il fine settimana (Sabato e Domenica) previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico da parte di almeno dieci alunni convittori (delibera C.I. n.° 7 del 29/09/2014).

Non è consentita la frequenza del Convitto ad alunni che siano iscritti a Scuole od Istituti privati (delibera C.I. n° 9 del 02/05/2017).

Gli alunni convittori non potranno in nessun caso eleggere la propria residenza in Convitto.

Art. 4 - L'amministrazione del convitto spetta al Consiglio di Istituto con la osservanza delle norme vigenti per la contabilità dell'Istituto. La contabilità del convitto sarà tenuta separata da quella dell'Istituto, tutte le entrate ordinarie e straordinarie con destinazione specifica al convitto, debbono essere spese per migliorarne l'efficienza e renderlo sempre più accogliente.

Art. 5 - Il convitto dispone dei seguenti locali funzionalmente attrezzati ed igienicamente idonei:

- a) - portineria;
- b) - camere per i convittori;
- c) - camere degli istitutori con annessi servizi;
- d) - sala mensa;
- e) - cucina, servizi igienici e spogliatoio; il tutto esclusivame riservato al personale di cucina;
- f) - dispensa viveri;
- g) - guardaroba con servizi di lavanderia, stireria e rammendo;
- h) - servizi igienici (gabinetti e docce in numero sufficiente per l'uso giornaliero da parte degli alunni convittori);
- i) - aule da studio in comune con quelle dell'Istituto;
- l) - biblioteca in comune con l'Istituto;
- m) - sala di ricreazione;
- n) - sale di televisione e di incontro tra i convittori;
- o) - ufficio degli istitutori;
- p) - i del nfermeria;
- q) - attrezzatura sportiva in comune con l'Istituto./

Tutte le chiavi del convitto sono sotto il controllo del Dirigente Scolastico coadiuvato dallo istitutore coordinatore. Quelle del magazzino, delle derrate sono affidate al magazziniere, con l'esclusivo controllo del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

II° DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6 - Per l'iscrizione e riammissione al Convitto, il genitore dell'alunno (anche se maggiorenne) dovrà fare esplicita richiesta firmata ed indirizzata al Dirigente Scolastico

entro il **28 febbraio**, impegnandosi al pagamento della retta convittuale nelle modalità di seguito stabilite ed a sottostare a tutte le norme del presente regolamento che disciplinano il buon funzionamento del Convitto.

L'iscrizione al Convitto dovrà essere confermata con il pagamento di una quota pari a una mensilità entro il **5 luglio**, che copre la permanenza in convitto fino al 15 ottobre.

In caso di ritiro dal convitto tale quota non potrà essere restituita.

Art.7 - Le successive rate dovranno essere versate entro il 28 di ogni mese.

Il totale delle mensilità da corrispondere nell'anno scolastico è, quindi, di otto intere, più un'ultima rata da versare entro il 28 aprile ridotta del 50% per compensare i periodi di vacanza, durante i quali gli studenti non usufruiscono del convitto.

In caso di ritiro successivo dal convitto, ad eccezione di quanto specificato nell'articolo precedente, la restituzione della retta sarà effettuata a decorrere dal mese successivo alla data di assunzione al protocollo della dichiarazione del ritiro stesso.

Qualora a carico del convittore vi siano eventuali spese per danni arrecati (individualmente o collettivamente), l'amministrazione del convitto richiederà alle famiglie il reintegro di tali danni entro e non oltre il 15 Maggio, mediante versamento con bollettino di c/c. postale.

Art. 8 - Eccezionalmente il Consiglio di Istituto ha facoltà di accordare riduzioni di retta ai giovani che si trovino in disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per il profitto e per la condotta.

Art. 9 - I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale dell'Istituto specificando nella causale il motivo ed il periodo cui si riferisce il versamento stesso. In caso che tale versamento non sia stato saldato il convittore non potrà essere ospitato nel convitto fino al pagamento integrale della retta.

Art. 10 - La retta dà diritto al vitto (prima colazione, pranzo, merenda e cena), all'alloggio, alle visite mediche del sanitario del convitto, ai prodotti medicinali di prima assistenza (escluse le specialità) ed all'assistenza del personale educativo. Sono a carico del convittore le spese personali, le riparazioni del corredo, la cancelleria, i libri, gli spettacoli, le manifestazioni culturali e ricreative, le gite d'istruzione ecc.

Per quanto riguarda le visite guidate nelle zone limitrofe, effettuate durante la permanenza in convitto con il pullman dell'Istituto, sarà versata da ciascun convittore una quota individuale forfettaria, valevole per l'intero anno scolastico, nella misura stabilita dal Consiglio di Istituto.

Tale quota sarà introitata nel Bilancio dell'Istituto, quale contributo alle spese di gestione del pullman.

Art. 11 – Dopo il termine delle lezioni il convitto rimarrà aperto per i convittori che dovranno sostenere gli esami di Stato, limitatamente al periodo di durata degli stessi (dall'inizio della sessione al termine dei colloqui di ciascun interessato), e per gli studenti che frequenteranno i corsi di recupero.

La quota, da versare anticipatamente, è fissata in un importo pari alla metà della retta mensile, da presentarsi unitamente alla domanda di permanenza entro il termine delle lezioni.

In caso di svolgimento di stage svolti entro il mese di giugno, gli alunni convittori potranno usufruire del servizio del convitto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e dietro versamento anticipato di una quota proporzionale alla retta in rapporto al periodo interessato.

III° FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

A) IGIENE E SERVIZIO SANITARIO:

Art. 12 - Per il servizio sanitario il Convitto si avvale delle strutture della Unità Sanitaria Locale (U.S.L. 3 Valdinievole) e dell'infermiere del convitto, nei limiti delle proprie prerogative professionali. Per ogni alunno convittore sarà compilata una scheda sanitaria da parte dell'infermiera del Convitto.

Art. 13 - In caso di malattia, la necessaria assistenza medico-sanitaria è praticata nel convitto, qualora il disturbo si presenti di lieve entità e di breve durata. Negli altri casi, sentito anche il medico, si dispongono gli accorgimenti necessari per il rientro a breve in famiglia del convittore ammalato o, nei casi particolarmente gravi, per il ricovero in Ospedale. La famiglia sarà sempre e comunque avvertita. Le specialità farmaceutiche, le visite specialistiche e gli eventuali ticket sono a carico delle famiglie stesse.

Art. 14 - Tutti i locali e gli arredi del Convitto sono soggetti a quanto previsto dalle norme igienico-sanitarie in vigore. La vigilanza generale è esercitata dal responsabile di ciascun reparto e dagli Istitutori durante i loro turni di servizio.

Art. 15 - Il convitto non deve favorire l'abitudine al fumo. Per ragioni igieniche ed in applicazione delle norme è vietato fumare in tutti i locali del convitto.

Art. 16 - I convittori dovranno essere educati alla pulizia della persona e del vestiario, nonché alla pulizia dei locali e al rispetto degli arredi. Tutti i medicinali devono essere tenuti in infermeria. L'addetto provvederà alla loro somministrazione secondo le disposizioni impartite dal medico. I convittori non possono tenere medicinali, salvo esplicita autorizzazione del personale sanitario e degli istitutori.

B) CORREDO:

Art. 17 - Ogni convittore riceverà in dotazione:

- a) un letto;
- b) un materasso con relativo coprimaterasso;
- c) un comodino;
- d) una sedia;
- e) un armadietto chiudibile, dotato di doppia chiave, di cui una in custodia presso l'ufficio degli istitutori.

Massima cura e rispetto si dovrà avere per i suddetti oggetti come per i locali e le suppellettili. Ogni atto scorretto di qualunque genere, che provochi rotture, deturpazioni, menomazioni del patrimonio mobile od immobile del convitto comporterà un addebito individuale o collettivo (nel caso non si possa risalire all'individuazione del responsabile o dei responsabili), e un provvedimento disciplinare, se in quell'atto si riscontri la volontarietà.

Art. 18 - Per la permanenza in convitto ogni alunno dovrà obbligatoriamente essere munito di:

- a) coperte o piumino;
- b) n. 1 cuscino;
- c) n. 3 paia di lenzuoli ad una piazza;
- d) n. 2 federe grandi;
- e) n. 6 asciugamani;
- f) n. 2 pigiami;
- g) n. 1 paio di ciabatte o pantofole;
- h) n. 1 sacchetto per la biancheria sporca cm. 50 x 60;
- i) n. 4 appendi abiti da armadio.

Oltre, naturalmente, al necessario per la pulizia, agli effetti personali ed agli indumenti che il convittore riterrà opportuno avere con sé. La direzione del convitto non risponde degli oggetti personali dei convittori.

L'Istituto provvederà alla fornitura del copriletto, che costituisce arredo obbligatorio di ciascun letto.

C) MENSA E VITTO:

Art. 19 - Il pasto è uguale per tutti. Verrà concesso temporaneamente un trattamento differenziato solo in caso di malattia e secondo le prescrizioni del medico. La tabella dietetica, sentito il parere del Coordinatore degli Istitutori, con la consulenza di uno specialista della U.S.L. competente per contemperare i desideri dei giovani con i principi delle scienze alimentari, può essere variata in relazione alle esigenze stagionali. La lista delle vivande è mensile con rotazione settimanale ed è predisposta dal cuoco del convitto sulla base della tabella dietetica stabilita, sentiti i rappresentanti degli alunni convittori e l'istitutore coordinatore. Essa, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, sarà pubblicata nella portineria del convitto. Il vitto è consumato esclusivamente in refettorio dove tutti gli allievi dovranno presentarsi puntualmente, in abbigliamento corretto e osservando negli atti e nel conversare le regole della buona educazione, anche se non intendono consumare il pasto.

Art. 20 - Compatibilmente con la capacità ricettiva può usufruire del servizio mensa, dietro pagamento di una "quota pasto" fissata dal Consiglio di Istituto:

- a) Il personale dell'Istituto che, per motivi di servizio debba rimanere nella scuola;
- b) In via eccezionale il personale esterno all'Amministrazione che si trovi impegnato nella scuola, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Il servizio mensa potrà essere utilizzato anche per altre finalità (convegni, manifestazioni, scambi culturali, ecc.) nei limiti di volta in volta fissati dal Consiglio di Istituto, senza che il fatto arrechi disservizio per il normale svolgimento della vita convittuale. In tali casi saranno fissate le modalità e le quote da corrispondersi per il servizio erogato.

IV° REGOLAMENTO INTERNO PER I CONVITTORI:

Art. 21- I convittori vengono educati al senso della responsabilità, della dignità personale e della vita comunitaria. La vita convittuale deve fondarsi su questi valori e i rapporti tra i convittori e con il personale educativo non potranno che ispirarsi a lealtà, fiducia, stima, comprensione e rispetto reciproco in modo da favorire la formazione della personalità degli allievi.

Art. 22 - I principi della educazione, dell'autodisciplina e dell'autoresponsabilità devono informare tutte le attività sia relative allo studio che alla ricreazione dei convittori. Pertanto ogni convittore è tenuto a:

- a) seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo;
- b) attendere coscientemente ai propri doveri convittuali e scolastici e osservare scrupolosamente le norme e gli orari stabiliti;
- c) collaborare attivamente e responsabilmente con gli educatori per promuovere tutte quelle iniziative necessarie al miglioramento dello studio e della vita convittuale ;
- d) usare modi corretti e cortesi verso i compagni e rispettare tutto il personale dell'Istituto;
- e) avere cura dell'igiene, della pulizia e del decoro della propria persona, dei propri indumenti e del posto letto assegnato;
- f) avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi dell'Istituto e di tutto il corredo avuto in dotazione;
- g) sentirsi responsabili non solo di se stessi, ma anche degli atti e dei comportamenti dei compagni;

h) mantenere ovunque e comunque un contegno improntato a senso di civismo.

Queste regole devono essere accettate consapevolmente e non passivamente: qualsiasi comunità, anche la più piccola, ha bisogno di regole per consentire una pacifica e civile convivenza. Ogni osservazione o lamentela dovrà essere sempre fatta in modo corretto ed educato.

Art. 23 - I convittori possono uscire dall'Istituto solo se autorizzati. L'autorizzazione è conferita dal Dirigente Scolastico o dal personale educativo suo delegato. L'Istituto non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui essi abbandonino il convitto senza permesso, cosa che comporterà anche un immediato provvedimento disciplinare. Tale fattispecie si verifica anche quando non vi è regolare frequenza alle lezioni successive, derivanti sia dall'intento di eludere le stesse, sia a seguito di partecipazioni a manifestazioni diverse dalla normale attività didattica.

Limitatamente agli alunni maggiorenni vengono concessi n° 5 permessi di uscita per ogni mese (dalle ore 14 alle ore 22); la loro concessione deve essere compatibile con il loro buon andamento didattico e disciplinare.

Art. 24 - E' altresì vietato:

- a) introdurre persone estranee in convitto. L'accesso ai locali è vietato anche agli alunni non convittori frequentanti l'Istituto;
- b) tenere alcolici, usare fornelli, preparare cibi e bevande;
- c) giocare di denaro;
- d) utilizzare macchine, attrezzi e materiali dell'Istituto senza la preventiva autorizzazione degli insegnanti.

Art. 25 - Al termine delle lezioni sia antimeridiane che pomeridiane, i convittori devono rientrare subito in convitto, presentandosi all'Istituto di turno. L'accesso e l'uscita dal convitto devono essere registrati all'inizio di ogni settimana, ed ogni qualvolta si verifica, a cura del coordinatore e dagli istituti di servizio.

Art. 26 - Il Dirigente Scolastico o gli Istitutori possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e, alla presenza degli interessati, o comunque di un testimone, gli armadietti e gli oggetti personali dei convittori. Le camere, durante la presenza degli alunni, devono rimanere sempre aperte, oltre che per ragioni disciplinari, anche per ragioni di sicurezza e di responsabilità. In nessun caso saranno consegnate ai convittori le chiavi delle camere o di altro locale dell'Istituto.

Art. 27 - L'uso dei mezzi propri di trasporto per gli alunni convittori è consentito esclusivamente ai proprietari ed unicamente per il solo tragitto di andata e ritorno dalla residenza alla sede dell'Istituto e viceversa. Tale uso deve essere opportunamente dichiarato e autorizzato dai genitori all'atto dell'ingresso in convitto.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per gli alunni maggiorenni, sia per il tragitto di andata e ritorno dalla sede dell'Istituto, sia per i casi previsti all'art. 23, comma secondo (concessione permessi di uscita dalle ore 14,00 alle ore 22,00), e limitatamente alla durata di questi, è consentito l'eventuale utilizzo di mezzi di locomozione privati a condizione che i suddetti alunni convittori siano stati esplicitamente autorizzati dai propri genitori, previa dichiarazione da rilasciarsi su apposito modulo con firma autenticata nei modi di legge.

L'alunno convittore maggiorenne dovrà a sua volta rilasciare analoga dichiarazione liberatoria all'atto della fruizione di tali permessi.

L'istituto non risponde di eventuali danni arrecati a o da detti mezzi, anche se questi si verificassero nell'ambito dell'Istituto stesso.

Art. 28 - I convittori poi, devono ricordare che:

- a) il letto deve essere rifatto ogni mattina, prima di colazione;
- b) le camerate devono essere tenute in ordine;
- c) le camere devono essere lasciate libere entro le ore 8,00;
- d) le valige e le borse devono essere depositate negli armadi a ciò predisposti;
- e) i servizi igienici devono essere lasciati puliti dopo l'uso;
- f) i rifiuti debbono essere depositati negli appositi contenitori.

Art. 29 - Nei confronti dei convittori che manchino alle suddette norme o che comunque con il loro comportamento siano di turbativa al buon andamento della vita convittuale, saranno adottati, secondo la gravità dei casi, i provvedimenti previsti dal successivo articolo 39.

STUDIO E TEMPO LIBERO

Art. 30 - La vita convittuale si svolge secondo un orario che proporzioni lo studio, l'attività ricreativa ed il riposo. Sono previsti dei momenti giornalieri di tempo libero e di ricreazione che i convittori potranno utilizzare secondo i criteri generali previsti dal presente regolamento. Nello spazio orario giornaliero ad esse dedicato, saranno organizzate, sotto la guida degli istitutori, attività culturali, ricreative e sportive secondo le finalità educative del convitto. Tali iniziative, che fanno parte integrale del complesso di stimoli alla formazione culturale, morale e civile dei convittori, saranno le più numerose possibili, compatibilmente con le esigenze scolastiche, e articolate sia all'esterno del convitto (partecipazione a gare sportive, convegni, spettacoli cinematografici e teatrali, visite e gite di istruzione sul territorio), sia all'interno del convitto, con dibattiti culturali, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, tornei sportivi e ludici tra convittori.

Tali attività saranno programmate all'inizio di ogni anno scolastico dal Collegio degli Istitutori che provvederà periodicamente a modularne lo svolgimento secondo un calendario che preveda tempi, modalità e mezzi di attuazione, tenendo in ogni caso conto anche delle esigenze e delle richieste espresse dagli alunni convittori.

I convittori eleggeranno all'inizio di ogni anno scolastico cinque rappresentanti (1 per classi parallele) che avranno il compito di presentare i problemi e le proposte dei vari gruppi di studio e la possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea di convitto in orario pomeridiano o serale. Tale assemblea potrà essere svolta di norma una volta al mese, in presenza di un ordine del giorno specificamente motivato e dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dall'istitutore coordinatore.

Art. 31- L'orario di studio, regolato dal successivo art. 32 deve essere integralmente rispettato. L'orario di studio è obbligatorio per tutte le classi, con le modalità successivamente specificate. Non è consentita la permanenza nelle camerate in coincidenza dell'orario delle lezioni scolastiche e delle ore di studio o in quelle dedicate allo svolgimento delle attività programmate.

Lo svolgimento delle attività educative, ricreative, sportive e culturali previste dall'articolo 30, si svolgerà di norma dalle ore 14,30 alle 16,30 in alternativa all'attività di studio che sarà ovviamente sempre consentita per quei convittori che non siano impegnati nelle predette attività.

Resta inteso che l'opzione per lo svolgimento di tali attività, una volta esercitata, non potrà essere revocata e il convittore dovrà parteciparvi.

L'attività di studio pomeridiano si svolgerà di norma dalle ore 17,00 alle ore 19,30 per tutti i convittori. In via eccezionale e, sempre con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, alcune attività programmate, per motivi organizzativi o logistici, potranno essere svolte anche in tale orario. In questo caso i convittori che vi partecipano dovranno effettuare il periodo di studio pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Gli alunni convittori minorenni potranno usufruire di brevi permessi (non più di tre a settimana) relativamente ai periodi non dedicati allo studio obbligatorio, o allo svolgimento delle attività educative, ricreative e culturali prescelte (dalle ore 14,30 alle 17,00), a condizione dell'accettazione esplicita di tale possibilità da parte dei rispettivi genitori mediante la sottoscrizione di un apposito modulo al momento dell'iscrizione al convitto. Durante i permessi suddetti non è consentita la permanenza nelle camere. Resta salva la possibilità, in via eccezionale, da parte del personale educativo di concedere brevi permessi agli alunni ritenuti meritevoli anche in orario di studio.

Per alcuni alunni che saranno ritenuti meritevoli sia sotto il profilo della disciplina che sotto quello dell'impegno scolastico, viene stabilita la possibilità di poter svolgere lo studio obbligatorio in forma autonoma al di fuori del gruppo di studio formato dai convittori delle altre classi. A tal fine saranno individuati opportuni spazi per lo studio autonomo, fermo restando il divieto della permanenza nelle camere nelle ore dedicate a tale attività.

Il gruppo di alunni convittori così individuato farà riferimento a due tutor (dei quali uno sarà l'istitutore coordinatore del convitto e l'altro l'istitutore in servizio nelle classi III, IV e V), i quali ne avranno la responsabilità diretta ed a cui dovranno essere richiesti di volta in volta permessi e comunque comunicate le uscite.

Resta ferma la possibilità di revocare la partecipazione al gruppo di studio autonomo nei confronti di quegli alunni che, a giudizio dei tutor, non siano ritenuti meritevoli di usufruire dei suddetti spazi di autonomia. Analogamente potranno essere integrati o reintegrati nel gruppo stesso coloro che dimostrino un miglioramento sia dal punto di vista della condotta disciplinare che da quello dell'impegno scolastico.

Art. 32 - ORARIO DEL CONVITTO. - In linea di massima l'orario del convitto, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti ed in relazione all'orario scolastico, viene fissato come segue:

- | | |
|----------------------------------|--|
| - ore 7,00 | sveglia e pulizie personali; |
| - ore 7,30 | 1 ^a colazione; |
| - ore 8,00 - 13,00 (o 14,00) | lezioni scolastiche; |
| - ore 13,00 | pranzo 1 ^o turno; |
| - ore 14,00 | pranzo 2 ^o turno; |
| - al termine fino alle ore 14,30 | tempo libero; |
| - ore 14,30 -16,30 | attività ricreative, culturali, sportive guidate e/o studio; |
| - ore 16,30 -17,00 | merenda e tempo libero; |
| - ore 17,00 -19,30 | studio serale; |
| - ore 19,30 | cena; |
| - ore 20,00 - 22,00 | tempo libero, attività ricreative, studio facoltativo; |
| - ore 22,00 - 22,30 | pulizie personali; |
| - ore 22,30 | silenzio e riposo notturno. |

Ogni atto di disturbo verso la quiete delle camerate dopo le ore 22,30 sarà segnalato e punito.

Art. 33 - Al convitto sono annesse una sala di ricreazione e lettura e sale di televisione in cui i convittori potranno recarsi durante il tempo libero. Anche in tale periodo i convittori dovranno mantenere un comportamento corretto e civile; gli istitutori di turno a cui i giovani sono affidati avranno cura di prevenire ogni azione svolta a turbare la civile convivenza.

E' consentita la collocazione di un apparecchio TV per ogni camera. L'uso di tali apparecchi è limitato al primo programma serale. Ogni studente può tenere un computer portatile il cui uso deve comunque rispettare gli orari del tempo libero o l'utilizzo per motivi didattici. La scuola non risponde di eventuali danni e/o furti alle strumentazioni in possesso degli studenti.

Art. 34 - E' consentito fare o ricevere telefonate, con l'esclusione dei periodi di studio, entro le ore 22,30. Al fine di consentire la ricezione delle telefonate in arrivo le famiglie sono pregate di fare telefonate brevi e di rispettare l'orario sopra detto. L'uso dei telefoni cellulari non è consentito durante lo studio, durante i pasti e dopo le 22,30.

Art. 35 – In caso di sciopero del personale saranno garantiti i servizi minimi essenziali secondo quanto previsto dalle vigenti norme legislative in materia.

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Art. 36 - Durante la permanenza in convitto, dato l'onere dell'orario scolastico e la necessità di non sottrarre tempo agli impegni di studio, non sono consentiti di regola permessi per recarsi in famiglia nell'arco della settimana. Solo su esplicita richiesta scritta o telefonica dei genitori, potrà essere concesso tale permesso. In ogni caso questa concessione sarà subordinata alla discrezione del Dirigente Scolastico o del personale Educativo suo delegato in servizio.

Art. 37 - Non è ammessa per il convittore, presente in convitto, assenza dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo, che dovrà essere esaminato ed autorizzato dagli educatori. Le assenze dalle lezioni dei convittori devono essere giustificate sull'apposito libretto dall'istitutore che le ha autorizzate o dai genitori, a seconda che il giovane abbia fatto assenza durante la permanenza in convitto o in famiglia.

Art. 38 - Non è ammesso per il convittore l'ingresso in ritardo alle lezioni, quando il medesimo abbia pernottato in convitto. Si ricorda che il convittore che frequenta regolarmente la lezione non può allontanarsi dal convitto senza la necessaria autorizzazione.

DISCIPLINA:

Art. 39 - Ai convittori che manchino ai propri doveri o violino nella scuola e nel convitto la disciplina, sono inflitti, secondo la gravità della mancanza, i provvedimenti disciplinari di cui alla seguente tabella:

Interventi disciplinari	Natura delle mancanze	Organo competente
1) Ammonizione verbale in classe o in privato	<ul style="list-style-type: none"> - Lievi infrazioni al regolamento di Convitto - Fatti che disturbano il normale svolgimento dell'attività convittuale 	<ul style="list-style-type: none"> - Istitutore - Istitutore Coordinatore
2) Ammonizione scritta sul registro di classe con sospensione della concessione di eventuali permessi	<ul style="list-style-type: none"> - Violazioni del Regolamento di Convitto - Reiterazione dei comportamenti di cui al punto 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a 7 giorni Istitutore - Da 8 a 15 giorni Istitutore Coordinatore - Oltre 15 giorni Dirigente Scolastico

3) Ammonizione scritta con sospensione della concessione di eventuali permessi e con informazione alla famiglia	<ul style="list-style-type: none"> - Reiterazione dei comportamenti di cui al precedente punto 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente Scolastico e Istitutore Coordinatore
4) Allontanamento dal Convitto fino a 15 Giorni	<ul style="list-style-type: none"> - Violazioni rilevanti al Regolamento di Convitto compresi gli art. 37 e 38 - Gravi comportamenti in violazione dei doveri di correttezza (offese alla persona, aggressioni, violenza, danni al patrimonio scolastico ecc.) - Reiterazione di fatti e comportamenti di cui al precedente punto 3 	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a 5 giorni Dirigente Scolastico - Oltre 5 giorni: Dirigente Scolastico sentita la commissione ex art. 2
5) Allontanamento dal convitto oltre 15 giorni fino all'allontanamento definitivo	<ul style="list-style-type: none"> - Gravi comportamenti rilevanti anche sul piano penale e/o di pericolo per l'incolumità fisica delle persone - Reiterazione di fatti e comportamenti di cui al precedente punto 4 - Totale disinteresse e assoluta mancanza di impegno nello studio 	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente Scolastico con conferma deliberante del Consiglio di Istituto, sentita la Commissione ex art. 2

L'allontanamento temporaneo o definitivo dal Convitto non comporta la restituzione della retta pagata.

Art. 40 - I convittori che fossero stati sospesi dal convitto, come quelli sospesi dalle lezioni, dovranno rientrare in famiglia per il periodo della sospensione stessa.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE:

Art. 41 – I rapporti con le famiglie dei convittori sono tenuti dagli Istitutori a cui sono affidati secondo modalità stabilite dal Collegio degli Educatori.

Il Dirigente Scolastico e/o il Coordinatore suo delegato informano le famiglie del comportamento dei convittori ogni volta che lo ritengano opportuno, sentiti gli Istitutori a cui sono affidati. Ai rapporti di collaborazione diretta tra il convitto e la famiglia si annette primaria importanza: le famiglie dei convittori sono invitate ad incontri periodici con gli educatori, a collaborare per responsabilizzare il giovane e a coadiuvare il personale educativo nell'opera di formazione e maturazione.

V^ SEMICONVITTO:

Art. 42 – Presso l'istituto è in funzione il Semiconvitto a cui sono applicate, in quanto compatibili, le regole del Convitto.

Art. 43 - Possono essere ammessi in convitto quali semiconvittori, dietro domanda scritta, alunni ed alunne esterni frequentanti l'istituzione scolastica e quanti altri previsti dalla

normativa vigente. La domanda di ammissione al Semiconvitto, firmata ed indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere effettuata entro il **28 febbraio**, impegnandosi al pagamento della retta corrispondente secondo le modalità di seguito stabilite ed a sottostare a tutte le norme del presente regolamento che disciplinano il buon funzionamento del Convitto.

L'iscrizione al Semiconvitto dovrà essere confermata con il pagamento di una quota pari a una mensilità entro il **5 luglio**.

In caso di ritiro dal convitto tale quota non potrà essere restituita.

Le successive rate dovranno essere versate entro il 28 di ogni mese. Il totale delle mensilità da corrispondere nell'anno scolastico è, quindi, di otto intere, più un'ultima rata da versare entro il 28 aprile ridotta del 50% per compensare i periodi di vacanza, durante i quali gli studenti non usufruiscono del Semiconvitto.

Art. 44 – Il Semiconvitto si articola in:

- Semiconvitto (studio guidato)
- Semiconvitto aperto per attività previste dal POF.

Gli alunni semiconvittori del Semiconvitto con studio guidato consumano il pasto (pranzo) e rimangono nell'istituto per lo studio pomeridiano (studio guidato), trattenendosi fino alle 16,30 (con consumo della merenda) dal lunedì al venerdì previo pagamento di una retta mensile il cui importo viene stabilito dal Consiglio di Istituto.

Gli alunni semiconvittori del Semiconvitto aperto per attività previste dal POF usufruiscono del servizio mensa per poter partecipare ad attività pomeridiane di recupero, di sostegno, di sportello help ricerca e di arricchimento dell'offerta formativa come previsto dal POF.

Per l'adesione al Semiconvitto aperto è sufficiente la domanda di iscrizione firmata da un genitore ed il versamento contestuale di una quota "una tantum" determinata da Consiglio di Istituto.

In questo caso lo studente è tenuto al pagamento del solo buono pasto per ogni giorno di frequenza del semiconvitto.

Le domande di adesione ad entrambe le forme di Semiconvitto dovranno essere presentate entro il 28 febbraio. In entrambi i casi (studio guidato e semiconvitto aperto) è indispensabile che gli studenti si prenotino giornalmente per il pasto presso la portineria entro le ore 9,00.

Art. 45 – Le uscite dal convitto ed i rientri in famiglia in orari anticipati, degli alunni semiconvittori sono disciplinati dalle stesse regole vigenti per gli alunni convittori secondo quanto stabilito all'articolo 36 del presente regolamento.

Art. 46 - E' vietato ai semiconvittori l'accesso alle camere del convitto.

Art. 47 - Il Consiglio di Istituto fissa annualmente la quota retta per il vitto e per l'assistenza fornita durante la permanenza in Semiconvitto.

La retta dà diritto: - al vitto (pranzo e merenda).

- all'assistenza del personale educativo;
- all'assicurazione R.C. e infortuni vigente per gli alunni convittori.

VI ^ DISPOSIZIONI FINALI:

Art. 48 - L'entrata in convitto dell'allievo implica conoscenza ed accettazione del presente regolamento; i genitori firmeranno per avvenuta consegna dello stesso.

Art. 49 - Per quanto non contemplato in questo regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 50 - Il presente regolamento può essere variato con delibera del Consiglio di Istituto.

=====

Testo rielaborato e deliberato dal Consiglio di Istituto il 02 Maggio 2017.